

**Modello di Organizzazione  
Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, N. 231**

**Rimorchiatori Napoletani Srl**



# PARTE SPECIALE B

Reati Societari

## INDICE

### *Parte Speciale B*

<b>1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (artt. 25 TER DEL DECRETO) .....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>AREE A RISCHIO.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO.....</b>	<b>9</b>
4.1	Divieti .....	9
4.2	Principi generali di controllo .....	11
4.3	Protocolli Specifici di controllo .....	11
4.3.1	Gestione della contabilità generale/ Predisposizione del bilancio civilistico e consolidato.....	11
4.3.2	Gestione delle operazioni con parti correlate .....	12
4.3.3	Gestione dei rapporti con la Società di Revisione .....	13
<b>5.</b>	<b>ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>13</b>

1.....

## PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo cui tutti i Destinatari di Rimorchiatori Napoletani Srl dovranno conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale B del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Procedure Operative;
- Procure.

Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2.....

## LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ARTT. 25 TER DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto.

Al riguardo, è opportuno precisare che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione") tra gli altri aspetti ha integrato l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Societari) con l'introduzione del reato di "Corruzione tra privati", rilevante solo con riferimento ai corruttori "attivi" (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio).

### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici – art. 2621 e 2622 c.c. – la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una

fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Rimorchiatori Napoletani s.r.l. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salvo la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

#### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU) violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i soci conferenti.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

#### **Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni» (Art. 2635 c.c.)

Il reato di "corruzione tra privati" è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo con riferimento ai corruttori "attivi" (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio); in tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita.

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano

poste in essere attività che abbiano il fine di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, ex art. 2 della L. 287/90).

3. ....

#### AREE A RISCHIO

Le aree considerate a rischio per la commissione dei reati esposti nel precedente paragrafo sono le seguenti:

1. Gestione della contabilità generale
2. Predisposizione del bilancio civilistico e consolidato
3. Gestione degli adempimenti in materia societaria e di tenuta dei libri obbligatori
4. Gestione delle operazioni con parti correlate
5. Gestione dei flussi monetari e finanziari
6. Gestione dei rapporti con la Società di Revisione
7. Selezione ed assunzione del personale
8. Gestione amministrativa del personale
9. Gestione dei rimborsi spese
10. Acquisto di beni e servizi (anche consulenze)
11. Gestione della manutenzione
12. Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza
13. Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio)

#### **Modalità esemplificative dei reati**

1. Gestione della contabilità generale:

Il reato di **(Concorso in) False comunicazioni sociali/ False comunicazioni sociali in danno della Società dei soci o creditori** può astrattamente concretizzarsi attraverso l'induzione in errore dei soci o del pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al fine di trarre un ingiusto profitto per Rimorchiatori Napoletani Srl, attraverso l'elaborazione di dati contabili non veritieri.

2. Predisposizione del bilancio civilistico e consolidato

Il reato di **(Concorso in) False comunicazioni sociali/ False comunicazioni sociali in danno della Società dei soci o creditori** può astrattamente concretizzarsi attraverso l'induzione in errore dei soci o del pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al fine di trarre un ingiusto profitto per Rimorchiatori Napoletani Srl, attraverso l'esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero omissione di informazioni dovute per legge, così da alterare in modo sensibile la rappresentazione delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società, in concorso con gli amministratori della medesima.

Sono altresì applicabili i seguenti reati:



**(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori:** esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale. Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione), in concorso con altri.

**(Concorso in) Formazione fittizia del capitale:** formazione o aumento del capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere una delle seguenti condotte: attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti; in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società.

**(Concorso in) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante:** acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge (art. 2628 del Codice Civile), di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

**(Concorso in) Indebita restituzione dei conferimenti:** restituzione di conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (art. 2626 c.c.), in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale.

**(Concorso in) Illegale ripartizione di utili o riserve:** distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a riserva attraverso la formulazione di proposte al Consiglio d'Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio.

### 3. Gestione degli adempimenti in materia societaria e di tenuta dei libri obbligatori

**Illecita influenza sull'Assemblea:** compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

**(Concorso in) Impedito controllo:** impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento delle verifiche della Società di revisione, dei Sindaci o dei Soci, attraverso la presentazione di dati non veritieri o occultando documenti o con altri idonei artifici.

### 4. Gestione delle operazioni con parti correlate

**(Concorso in ) false comunicazioni sociali / false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o creditori:** esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

**Corruzione tra privati:** l'illecito può configurarsi nel caso di registrazione nella contabilità di costi per prestazioni erogate da società correlate superiori a quelle reali per consentire la creazione di fondi finalizzati alla corruzione di esponenti di società controparti negoziali.

### 5. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Le attività di gestione dei flussi finanziari può essere ritenuto strumentale al reato di **corruzione tra privati**, poiché può essere utilizzato per la creazione di fondi "neri" o la predisposizione di

riserve finanziarie occulte da utilizzare in attività corruttive, al fine di ottenere ad esempio l'assegnazione di un contratto.

#### 6. Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei rapporti con la società di revisione evidenzia un potenziale profilo di rischio per la commissione del reato richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 quale **impedito controllo** verso la società di revisione, in considerazione del ruolo degli Uffici coinvolti nella gestione dei rapporti con la società di revisione. Il reato si sostanzia nel fatto che venga impedito o semplicemente ostacolato, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite alle società di revisione.

Potrebbe inoltre configurarsi il reato di **corruzione tra privati** qualora nell'ambito delle attività di revisione contabile, affidate ad una Società di Revisione esterna- attraverso la corresponsione, da parte di Rimorchiatori Napoletani Srl, di un compenso maggiorato e regolarmente fatturato alla Società di Revisione, al fine di occultare eventuali irregolarità contabili (es. sottostima degli utili finalizzata ad un minore debito tributario), determinando in tal modo un vantaggio per la Società.

#### 7. Selezione ed assunzione del personale

Nell'attività in oggetto si potrebbe astrattamente configurare il reato di **corruzione tra privati**, ad esempio attraverso l'assunzione di un soggetto legato ad un terzo privato, al fine di indurre quest'ultimo a prendere delle decisioni favorevoli a Rimorchiatori Napoletani Srl.

#### 8. Gestione amministrativa del personale

La gestione amministrativa del personale può risultare una delle modalità di commissione dei reati previsti dall'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001. In particolare, il complesso di attività propedeutiche alla quantificazione del costo del personale da iscrivere a bilancio potrebbe costituire una modalità potenziale di commissione del reato di **false comunicazioni sociali**, nonché strumentale alla commissione del reato di **corruzione tra privati**.

#### 9. Gestione dei rimborsi spese

Le attività di gestione dei rimborsi spese espongono potenzialmente la Società alla commissione del reato di **corruzione tra privati** qualora l'erogazione di rimborsi ai dipendenti venga utilizzata per la creazione di fondi "neri" da utilizzare a fini corruttivi.

#### 10. Acquisto di beni e servizi (anche consulenze) e 11. Gestione della Manutenzione

Nelle attività di acquisto (beni, servizi e consulenze), il reato di **corruzione tra privati** può essere strumentale all'ottenimento di indebiti vantaggi da parte di Rimorchiatori Napoletani Srl. Il reato può configurarsi nel momento in cui un privato, funzionario di una Società terza, sia indotto a favorire Rimorchiatori Napoletani Srl in un processo di attribuzione di un contratto di fornitura, mediante la promessa che Rimorchiatori Napoletani Srl acquisti determinati beni e/o servizi da una Società a questo vicina e/o ad un prezzo artificialmente maggiorato.

#### 12. Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

Le attività in oggetto sono astrattamente strumentali alla commissione del reato di **corruzione tra privati**, qualora un soggetto terzo, funzionario di una Società, sia indotto a favorire Rimorchiatori Napoletani Srl in una qualsiasi attività ricevendone in cambio l'offerta di soggiorni di vacanza, viaggi aerei o altri benefit imputati alla Società come spese di rappresentanza, ovvero attraverso l'ottenimento di una sponsorizzazione.

13. Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio)

Le attività in oggetto sono astrattamente strumentali alla commissione del reato di **corruzione tra privati**, qualora un soggetto terzo, funzionario di una Società, sia indotto a favorire Rimorchiatori Napoletani Srl nell'ottenimento di un contratto di fornitura.

4.....

#### DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente, i Direttori, i Dirigenti, i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a rischio, nonché i Consulenti, i collaboratori, i Fornitori e i Partner (di seguito definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

#### 4.1 DIVIETI

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni sociali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;

- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta in primis una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale o della Società di revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- attribuire incarichi di consulenza alla Società di revisione, in violazione di norme di legge o dei principi della professione di revisore contabile.

#### 4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tutte le aree a rischio devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:

- Principi etico-comportamentali: disciplinati nella presente Parte Speciale e/o nel Codice Etico.
- Procedure Operative e protocolli specifici di controllo: si tratta di regole formali o prassi consolidate idonee a definire ruoli, responsabilità, sistema autorizzativo, modalità operative e attività di controllo cui attenersi per lo svolgimento delle attività aziendali, ivi incluse quelle sensibili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'area a rischio deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Procure: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

#### 4.3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento alle aree a rischio identificate sono da considerarsi vigenti i seguenti principi di controllo:

##### 4.3.1 Gestione della contabilità generale/ Predisposizione del bilancio civilistico e consolidato

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- definizione e rispetto delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la predisposizione dei documenti contabili deve avvenire nel rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della Società e il risultato economico dell'esercizio";

- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423 bis c.c.);
- il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;
- tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere ispirate a:
  - rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dalla legge, dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nello svolgimento delle operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
  - l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
  - l'individuazione degli Esponenti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in Società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.
- i referenti aziendali delle aree potenzialmente a rischio previste nella presente Parte Speciale, sono tenuti alla compilazione ed all'invio periodico all'OdV della Scheda di Evidenza.

#### 4.3.2 Gestione delle operazioni con parti correlate

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- le operazioni con parti correlate, devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale;
- le condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica;
- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle Linee Guida e criteri per l'identificazione delle operazioni

significative e con Parti Correlate e dei Principi di comportamento per le Operazioni con Parti Correlate nella gestione dei rapporti infragruppo;

- rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo;

#### 4.3.3 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con soci, sindaci e revisori;
- messa a disposizione del collegio e della società di revisione dei documenti sulla gestione della società per le verifiche proprie dei due organismi;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale della società da parte del collegio sindacale o della società di revisione.

In relazione alle seguenti aree a rischio:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Selezione ed assunzione del personale
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione dei rimborsi spese
- Acquisto di beni e servizi (anche consulenze)
- Gestione della manutenzione
- Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio)

si rimanda al paragrafo 4.3 della Parte Speciale A, per l'analisi dei relativi protocolli di controllo.

5.....

#### ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati societari e abuso di mercato;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di corporate governance rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari e abuso di mercato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché procedano all'eventuale assunzioni di misure in sede disciplinare;
- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - a) all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - b) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.